

Commento relativo all'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

Abbreviazioni:

LPAn = Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, RS 455

OPAn = Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, RS 455.1

USAV = Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

I. Introduzione

I principi relativi all'allevamento sono fissati nell'articolo 10 LPAn e negli articoli 25–29 OPAn. Nell'intento di ridurre il numero di animali con aggravi ereditari, si tratta di concretizzare tali principi. A tale scopo, l'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento sancisce disposizioni di carattere tecnico sull'allevamento, come fissato dall'articolo 29 OPAn.

L'articolo 25 OPAn prescrive che la dignità dell'animale non può essere lesa. L'articolo 3 lettera a LPAn definisce la dignità dell'animale come il valore intrinseco di quest'ultimo, che va rispettato da chiunque se ne occupi. La dignità è lesa qualora un aggravio per l'animale non può essere giustificato da un interesse preponderante. Vi è aggravio se all'animale sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se viene posto in stato di ansietà o mortificato, se si interviene in modo incisivo sul suo fenotipo (aspetto fisico) o si pregiudicano le sue capacità o se viene eccessivamente strumentalizzato.

In base a questa definizione, l'ordinanza elenca gli aggravi che possono verificarsi in relazione agli obiettivi di allevamento. In funzione dell'entità dell'aggravio, è possibile o meno impiegare un animale nell'allevamento. Gli animali che non hanno aggravi ereditari o aggravi ereditari lievi possono essere impiegati senza limiti, o a determinate condizioni (cure mediche di cui all'art. 25 cpv. 2 OPAn). L'impiego nell'allevamento di animali con aggravi di entità media è possibile solo in modo limitato, mentre un aggravio grave comporta il divieto di allevamento. Pertanto la valutazione di un animale, per cui sussiste il dubbio di un aggravio medio o grave, spetta a una persona titolare di un diploma universitario e con l'esperienza necessaria in medicina veterinaria, etologia o genetica.

II. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

In base all'articolo 10 capoverso 1 LPAn, sono esplicitamente fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali. Le disposizioni relative agli animali allevati ai fini della sperimentazione animale sono disciplinate nell'ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale).

Articolo 2 Obblighi nell'allevamento

(art. 25 cpv. 1 OPAn)

L'articolo obbliga tutte le persone che intendono allevare animali di informarsi sufficientemente in precedenza sugli eventuali problemi ereditari che si possono manifestare nei genitori e nei discendenti. Infatti, contrariamente agli errori di detenzione che possono essere corretti in qualsiasi momento, un animale con un difetto di allevamento soffre per tutta la vita. Soprattutto le persone che sono attive al di fuori delle organizzazioni di allevamento conoscono spesso troppo poco le eventuali tare ereditarie o le conseguenze di caratteristiche estreme sulla salute e sul comportamento della varietà di

allevamento in questione (p. es. le conseguenze dell'apprezzato pezzato tigrato che comporta cecità o sordità). L'ordinanza contiene una serie di criteri di aggravii determinati dall'obiettivo di allevamento che vanno dal livello medio a quello elevato. Per maggiori informazioni si rimanda alla vasta letteratura specializzata. Chi alleva animali violando le prescrizioni (secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b LPAn, l'allevamento che viola le prescrizioni può essere multato fino a 20 000 franchi) non può far valere la mancanza di conoscenze.

Art. 3 **Categorie di aggravio**

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Il **capoverso 2** tiene conto del fatto che gli animali da compagnia e da reddito sono accuditi da persone e per questo non devono più affrontare la vita in natura. Per questo le anomalie, che sarebbero di importanza vitale per un animale che vive in natura, non sono in tal caso rilevanti.

Art. 4 **Attribuzione di un animale a una categoria di aggravio**

Un animale può avere diversi sintomi che possono portare a un aggravio in relazione all'obiettivo di allevamento. Per esempio i gatti persiani possono avere delle malformazioni al cranio per cui la testa è larga quanto lunga e il naso è troppo appiattito. Nel contempo, si selezionano i gatti persiani con il pelo lungo. Il pelo lungo, se curato in modo adeguato, pregiudica solo leggermente il benessere dell'animale. Le malformazioni del cranio, invece, possono limitare le capacità respiratorie dell'animale. In tal caso, l'allevatore deve far eseguire una valutazione degli aggravii prima dell'accoppiamento, anche se il pelo lungo è una caratteristica che comporta solo un nei genitori aggravio lieve.

Art. 5 **Valutazione degli aggravii**

Secondo il **capoverso 1**, le persone che intendono impiegare un animale con una caratteristica o un sintomo di cui all'allegato 2 sono tenute a far svolgere previamente una valutazione degli aggravii. Se e a quali condizioni è possibile impiegare un animale di questo tipo nell'allevamento dipende infatti dall'aggravio effettivo e dalla rispettiva assegnazione a una delle categorie di aggravio. L'allevamento, definito all'articolo 2 capoverso 2 lettera iOPAn, comprende anche la riproduzione artificiale. Pertanto, il presente articolo vale anche per la produzione di animali tramite metodi di riproduzione artificiali.

Il **capoverso 2** e l'allegato 2 aiutano l'allevatore a determinare se l'obiettivo di allevamento scelto per il suo animale è potenzialmente problematico. Per esempio l'obiettivo di allevamento di ottenere un bacino particolarmente inclinato per un pastore tedesco è problematico visto che comporta una malformazione dell'anca che può provocare zoppie. Per questo motivo, un allevatore non può semplicemente far accoppiare due pastori tedeschi con il bacino particolarmente inclinato, ma deve prima far eseguire una valutazione degli aggravii del suo animale o dei suoi animali. È possibile che dopo una valutazione, l'accoppiamento sia comunque possibile. Anche gli animali con caratteristiche la cui entità di aggravio teoricamente si situa tra medio e grave possono in realtà avere degli aggravii solo lievi. È preferibile impiegare questi animali nell'allevamento, se si tratta di ottenere un allevamento di animali sani. Ciò non comporta per forza la perdita di una determinata varietà di allevamento o di razza.

~~L'elenco dell'allegato non è esaustivo. Per esempio, non sono riportati i caratteri che si manifestano solo raramente o che si presentano solo in forme di allevamento rare. Inoltre, potrebbero essere individuati nuovi problemi legati all'obiettivo di allevamento.~~

Nel **capoverso 4** è definito il gruppo di persone che si può occupare della valutazione dell'aggravio di un animale. Nella maggior parte dei casi di aggravio, si tratta di problemi clinici-patologici. Diversi sintomi o caratteristiche elencati nell'allegato 2 non sono per forza ereditari. La cecità può per esempio essere causata da una malattia infettiva oppure essere legata all'obiettivo di allevamento di

una determinata colorazione. In particolare negli allevamenti estremi si manifestano limitazioni del comportamento normale il cui aggravio per gli animali non è sempre evidente. Perciò, la valutazione spetta a persone con una diploma universitario e la necessaria esperienza pratica in medicina veterinaria, etologia o genetica. Richiedendo l'esperienza necessaria, si garantisce che la visita di medicina veterinaria sia eseguita da un veterinario e che, d'altro canto, le questioni legate alla biologia dell'allevamento e all'etologia siano affrontate da esperti con le rispettive conoscenze in questi settori.

Affinché le autorità di esecuzione possano controllare che le singole tappe dell'ordinanza siano rispettate, il **capoverso 5** prevede l'obbligo di documentazione. In tale senso, è sufficiente un semplice documento sul quale la persona che effettua la valutazione indica le caratteristiche e i sintomi esaminati e il risultato della valutazione. Chi svolge la valutazione conferma con la data e la firma.

Art. 6 Impiego nell'allevamento

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Gli animali senza aggravii o con aggravii lievi possono essere impiegati nell'allevamento (**cpv. 1**). Anche in questo caso l'allevamento comprende la riproduzione artificiale, come definito all'articolo 2 capoverso 2 lettera i OPAn. Pertanto, il presente articolo vale anche per la produzione di animali tramite metodi di riproduzione artificiali.

Gli animali con aggravii medi (categoria 2) possono essere impiegati nell'allevamento unicamente se lo scopo è ridurre l'aggravio nella discendenza (**cpv. 2**). Molte varietà di allevamento comportano una vasta serie di caratteristiche che possono compromettere il benessere degli animali. Nel contempo, gli animali di razza sono spesso il risultato di inincorci (inbreeding). Escludendo dagli allevamenti gli animali portatori di tare genetiche, si ridurrebbe la variabilità genetica e causerebbe nuovi problemi. I programmi di igiene dell'allevamento nelle varietà di allevamento colpite possono spesso portare una riduzione degli aggravii già dopo poche generazioni. Pertanto, deve rimanere possibile impiegare animali con aggravii negli allevamenti.

Art. 7 Documentazione relativa alle attività di allevamento per animali della categoria di aggravio 2

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

L'obbligo di documentazione (**cpv. 1–4**) permette alle autorità di valutare la strategia di allevamento e il successo ottenuto. Per gli allevatori, si tratta dunque di perseguire una strategia di allevamento e di raccogliere dati a sufficienza per poter documentare le attività. La strategia di allevamento deve anche garantire che la discendenza possa essere esaminata in un momento pertinente. Molti aggravii si manifestano infatti solamente quando i giovani animali non vivono più nell'allevamento. Anche in questo caso, l'allevamento comprende la riproduzione artificiale, come definito all'articolo 2 capoverso 2 lettera i OPAn. Per questo, occorre documentare anche l'attività di allevamento effettuata tramite metodi di riproduzione artificiale.

Art. 8 Informazioni destinate agli acquirenti

(art. 25 cpv. 1 e 2 OPAn)

Gli obiettivi di allevamento di cui all'articolo 25 capoverso 2 OPAn comportano un aggravio lieve se gli animali possono vivere senza aggravii, se possono essere curati, tenuti e/o alimentati di conseguenza. Le misure di cura tuttavia non devono provocare un aggravio per l'animale, per esempio una narcosi per poter curare il pelo. Se la cura non è eseguita correttamente, anche caratteri come il pelo troppo lungo possono causare un aggravio lieve. Per questo motivo, nell'allevamento di animali con un aggravio della categoria 1, si prescrive esplicitamente che l'allevatore deve informare per iscritto gli acquirenti sulle misure di cura, detenzione e alimentazione della discendenza (**cpv. 1**).

Il **capoverso 2** tiene conto del fatto che probabilmente i discendenti degli animali che rientrano nella categoria di aggravio 2 presenteranno anch'essi degli aggravii. In genere, la riduzione quasi completa degli aggravii può essere raggiunta solamente dopo diverse generazioni. Pertanto, gli acquirenti della

discendenza devono essere informati per scritto su come prendersi cura correttamente degli animali con aggravi ereditari che si manifestano clinicamente. Per esempio il carlino e altri cani brachicefali devono essere protetti dal calore eccessivo e devono avere delle possibilità di rinfresco a causa della loro ridotta tolleranza al calore. Oppure, per esempio in caso di entropion ereditario, gli animali soffrono di cheratite cronica e forti dolori a causa delle palpebre rivolte verso l'interno. D'altronde, anche l'articolo 5 capoverso 2 OPAn prevede che gli animali ammalati debbano essere curati e trattati.

Art. 9 **Divieto di impiego nell'allevamento**

(art. 25 cpv. 3 OPAn)

L'**articolo 9** elenca i criteri per poter assegnare un animale a una varietà di allevamento vietata oppure per determinare quando un accoppiamento mirato è vietato. Si tratta dei casi non esplicitati dall'ordinanza. Per esempio, tra questi rientrano gli animali o le varietà di allevamento per cui i genitori o la discendenza soffrono di un aggravio grave (**lett. a e b**).

La **lettera c** contiene una lista di varietà di allevamento proibite a causa di malformazioni e funzionalità mancanti. Il numero 1 contempla per esempio i galli Phoenix onagadori che possono solamente essere detenuti in appositi armadi a causa del piumaggio della coda estremamente lungo. Nel **numero 2** rientrano tra gli altri i canarini di forma e posizione del tipo Gibber Italicus che a causa della colonna vertebrale fortemente ripiegata in avanti non possono restare in una posizione eretta. A causa delle anomalie fisiche ottenute con l'allevamento non è possibile assumere una posizione fisiologica. Ciò porta all'usura delle articolazioni che a sua volta provoca dolori.

Il **numero 3** riguarda gli animali che non possono muoversi secondo gli standard della specie. Si tratta per esempio dei colombi che nel caso estremo dopo un serie di capovolte ininterrotte cadono oppure colpiscono ostacoli e periscono. Il **numero 4** contempla gli animali che non possono sopravvivere senza l'aiuto dell'essere umano, per esempio i colombi cravattati che hanno il becco estremamente corto.

Con il divieto di accoppiamento sancito dalla **lettera d numero 1**, si mira a evitare la nascita di discendenti con aggravi gravi in caso di alcuni accoppiamenti di genitori con aggravi lievi o senza aggravi. Si tratta principalmente di animali omozigoti con determinati pezzati. Negli ultimi anni, queste tipologie di colore sono sempre più apprezzate soprattutto per i cani e i cavalli. Tant'è che spesso anche persone che non fanno parte di un'associazione di allevamento e senza le conoscenze necessarie relative a questo problema procedono all'allevamento.

Lettera d numero 2: in caso di complicazioni durante il parto, i piccoli muoiono più spesso durante o poco dopo il parto. I parti difficili mettono a repentaglio anche la vita della madre. Per questo per i cani con una testa rotonda e un bacino stretto, come per esempio il bulldog, si procede di regola al parto cesareo. Un altro esempio è lo sviluppo eccessivo di massa muscolare nei bovini da carne che può portare più spesso all'incapacità di partorire il vitello tramite le vie genitali normali.

Art. 10 **Varietà di allevamento vietate**

(art. 25 cpv. 3 OPAn)

L'allevamento di animali di determinate varietà di allevamento è completamente vietato poiché le caratteristiche a loro legati corrispondono sempre ai criteri di cui all'articolo 25 capoverso 3 lettera a OPAn. Tali varietà di allevamento sono enumerate all'**articolo 10**. Non è possibile accoppiare tali animali con animali senza aggravi. Ne sono esclusi i bovini della razza Blu Belga (**lett. f**). I bovini di questa razza possono essere accoppiati con altre razze, ovviamente rispettando le altre disposizioni dell'ordinanza. Le mucche da latte di razze poco muscolose (p. es. Jersey) sono infatti fecondate con lo sperma di bovini da carne come la Blu Belga perché così si migliora la formazione muscolare dei vitelli e si incrementa la quantità di prodotto al macello. Quando si procede a questo tipo di accoppiamento, ci si deve basare sulle esperienze per evitare i parti difficili. Per questo motivo, il divieto concerne solo la Blu Belga nell'allevamento puro.

Lettera a: nel topo ballerino non è possibile rimuovere la lesione (difetto dell'orecchio interno con perdita del senso di orientamento) tramite l'allevamento perché essa corrisponde all'obiettivo di allevamento stesso. Senza tale lesione, il topo ballerino sarebbe un topo che ci sente e con il senso dell'equilibrio. Un topo di questo tipo si muoverebbe normalmente (i topi si arrampicano e scavano volentieri) e si riprodurrebbe. Tuttavia non «ballerebbe» più.

Lettera b: per quanto concerne le forme di allevamento di pesci rossi, sono vietate quelle in cui gli animali hanno una vista gravemente compromessa. Si tratta dei «celestiali» (gli occhi sono rivolti verso l'alto), dei tipi con occhi «telescopici» (gli occhi sono fortemente proiettati all'infuori) e quelli con gli occhi «a palla» (gli occhi sono contenuti in globuli). Tutte queste forme sono vietate perché i pesci soffrono di una forte limitazione della vista e hanno difficoltà nell'assunzione di cibo, nel comportamento natatorio e nelle interazioni sociali.

Lettera c: i cani nani che pesano estremamente poco, alcuni Chihuahua non pesano più di 500 grammi, soffrono molto spesso di fontanelle aperte, persistenti e idrocefalo e muoiono precocemente. L'associazione mantello FCI (Fédération Cynologique Internationale) ha emesso un peso minimo di 1500 grammi per i Chihuahua. Dunque, le forme estreme di nanismo provengono da allevamenti non controllati.

I cosiddetti gatti canguro (**lett. d**) hanno le zampe anteriori fortemente accorciate e deformi a causa di una mutazione e si possono spostare unicamente saltando. Per sedersi devono inoltre appoggiarsi sulla coda.

Nel caso della sindrome enigma (**lett. e**) si tratta di un disturbo neurologico che per esempio si manifesta nei gecko leopardino del colore «enigma». Soprattutto in situazioni di stress, gli animali dimostrano disturbi della coordinazione e dei movimenti e si muovono per esempio in cerchio.

L'**allegato 1** costituisce la base per la valutazione degli aggravati. La tabella dell'allegato è suddivisa per forme di aggravio (dolori, lesioni, sofferenze e intervento invasivo sull'aspetto fisico o sulle capacità) e contiene i criteri per ogni forma di aggravio utili per distinguere gli aggravati forti da quelli medi. Mentre è possibile impiegare gli animali con un aggravio medio nell'allevamento, sempre che le disposizioni di cui all'articolo 6 sono rispettate, gli animali con un aggravio forte non possono essere impiegati. In considerazione di un impiego nell'allevamento è determinante se gli aggravati si sono manifestati in relazione a un obiettivo di allevamento,

I dolori possono essere la conseguenza di reazioni infiammatorie, per esempio nel caso dell'Ectropion che causa una congiuntivite cronica. In alcune razze sono la forma della testa e l'espressione degli occhi desiderata a provocare la rotazione verso l'esterno delle palpebre inferiori (Ectropion) che non possono più proteggere correttamente l'occhio. La suddivisione nelle diverse categorie di aggravio avviene in base ai sintomi (infiammazione o dolori, sofferenza, lesioni) e all'intensità delle cure che ne risulta: se la congiuntivite può essere tenuta sotto controllo tramite l'uso regolare di medicinali e una cura adeguata degli occhi, si tratta di un Ectropion che determina un aggravio medio. L'aggravio è invece forte se l'Ectropion deve essere corretto tramite un intervento chirurgico affinché i sintomi clinici possano essere curati in modo duraturo ed efficiente. In seguito, l'animale non soffre più ma rientra comunque nella categoria di aggravio 3 perché non si può escludere che la caratteristica sia trasmessa ereditariamente e che i discendenti ne soffrano. Altri esempi che si osservano nella pratica si basano sulle stesse riflessioni.

Allegato 2

L'**allegato 2** contiene la lista delle caratteristiche che considerato l'obiettivo di allevamento possono comportare un aggravio medio o grave per la salute o il comportamento. Si tratta prevalentemente di parti del corpo alterate con effetti dannosi. In tale categoria rientrano soprattutto i cosiddetti «allevamenti estremi» o «allevamenti ipertipici». Si tratta di varietà di allevamento, ovvero razze, tipi o linee di determinati animali, che presentano scarti importanti rispetto al fenotipo della forma allo stato naturale, che sovraccaricano le funzioni corporee oppure che compromettono gravemente o rendono impossibile il comportamento normale. Si tratta per esempio dei conigli ariete inglesi che a

causa delle orecchie estremamente grandi faticano a spostarsi, dei cani Shar Pei che soffrono di infiammazioni cutanee croniche a causa delle pieghe oppure dei cani e dei gatti brachicefali con la testa estremamente corta (p. es. gatti persiani o il carlino) che faticano a respirare e hanno spesso parti difficili. I parti difficili mettono a repentaglio la vita della madre e dei piccoli. Gli animali che soffrono di aggravi in relazione all'obiettivo di allevamento non manifestano per forza caratteristiche proprie agli allevamenti estremi. Se l'obiettivo di allevamento è un determinato colore del pelo, per esempio alcuni pezzati o schiarite, l'animale può soffrire di cecità o sordità.